


Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Roma, - 7 DIC. 2011

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i Giochi  
Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento



Associazione Nazionale SAPAR  
Via di Villa Patrizi, 10  
00161 - Roma

Prot. 2011/48483/Giochi/Adi

e p.c. Al Direttore per i Giochi  
SEDE

Oggetto: Richiesta di chiarimenti relativi al Decreto Direttoriale AAMS, prot. n. 2011/30011/Giochi/UD, del 27 luglio 2011. Obblighi relativi all'offerta di gioco.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata da codesta associazione con nota prot. 754/E.1, relativa alla sussistenza o meno dell'obbligo della compresenza di apparecchi di diversa tipologia rispetto agli apparecchi Newslot, previsto dal comma 3, dell'articolo 3, del Decreto Interdirettoriale 27/10/2003, nei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici ma non menzionati espressamente all'articolo 2 del citato Decreto.

Preliminarmente si osserva che gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a), del TULPS e di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS - oltre che negli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 del TULPS - sono installabili in tutti gli esercizi commerciali o pubblici ovvero nelle aree aperte al pubblico e nei circoli privati autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, come novellato dall'articolo 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

In secondo luogo, si osserva che il Decreto in questione è stato emanato per dare attuazione al comma 6 dell'articolo 22 della legge 289/2002 che così prescriveva: "Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati

presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;
- b) ubicazione dell'esercizio o del locale."

Il Decreto in esame, dunque, non ha inteso tipizzare i luoghi di possibile ubicazione degli apparecchi di interesse - già indicati dagli articoli 86 e 88 del TULPS - ma ha regolato il numero degli apparecchi ivi installabili, statuendo altresì particolari prescrizioni relative all'offerta di gioco; ne consegue che l'elencazione delle tipologie dei luoghi di possibile installazione degli apparecchi di interesse non è una elencazione tassativa ma esemplificativa: a riprova di ciò si evidenzia il riferimento - contenuto nel Decreto, per ciascuna delle tipologie di locali prese in considerazione - agli "esercizi assimilabili".

Coerentemente con tali premesse, allorchè è stato necessario determinare il numero massimo di apparecchi installabili in esercizi commerciali diversi da quelli espressamente menzionati nel Decreto, si è fatto ricorso alla interpretazione analogica applicando per essi, prudentemente, le disposizioni più restrittive.

Tutto ciò premesso, si osserva che l'obbligo di cui si chiede di conoscere la portata applicativa, è stato fissato dal Decreto più volte citato per tutti i punti di vendita con esclusione delle sole agenzie di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.; con riferimento alle sole sale pubbliche da gioco, attraverso la prescrizione di cui al secondo periodo del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto, il predetto obbligo trova comunque applicazione come criterio di determinazione del numero di apparecchi senza vincita in denaro da poter installare nell'esercizio.

In definitiva, si ritiene che l'obbligo di installare almeno un apparecchio senza vincite in denaro di cui al comma 3, dell'articolo 3, del Decreto Interdirettoriale 27/10/2003, non può che trovare anche applicazione presso tutti gli altri esercizi ed aree non previsti esemplificativamente tra cui Rivendite e/o Rivecitorie, Edicole, cc.dd. Corner etc.



Si resta a disposizione per qualsivoglia supporto ed ausilio riguardo ad eventuali ed ulteriori problematiche.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
Davide Diamare

A handwritten signature in purple ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Davide Diamare'.